

TURISMO CONFCOMMERCIO

RETRIBUZIONE

Alberghi Confcommercio 01 Gennaio 2018

<i>Livelli</i>	<i>Minimo contrattuale</i>	<i>Indennità di funzione</i>
QA	2.210,16	75,00
QB	2.046,20	70,00
1	1.906,44	-
2	1.742,47	-
3	1.643,37	-
4	1.550,69	-
5	1.454,28	-
6S	1.398,37	-
6	1.378,55	-
7	1.291,81	-

Alberghi Minori Confcommercio 01 Gennaio 2018

<i>Livelli</i>	<i>Minimo contrattuale</i>	<i>Indennità di funzione</i>
QA	2.196,97	75,00
QB	2.034,21	70,00
1	1.894,45	-
2	1.732,29	-
3	1.634,37	-
4	1.542,89	-
5	1.447,07	-
6S	1.391,76	-
6	1.371,95	-
7	1.285,81	-

Mensilità aggiuntive

Tredicesima mensilità

Va corrisposta in occasione della ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità della retribuzione, calcolata su: minimo, indennità di contingenza (sulla paga base conglobata per Alberghi, Alberghi diurni, Campeggi, Alberghi e Campeggi minori), scatti di anzianità, eventuale 3° elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi aziendali comunque denominati, esclusi gli assegni familiari.

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario (26 giorni per Alberghi e Campeggi), nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni.

Quattordicesima mensilità

Va corrisposta con la retribuzione del mese di luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione (calcolata sugli stessi elementi previsti per la tredicesima) in atto al 30 giugno.

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30

TURISMO CONFCOMMERCIO

giorni di calendario (26 giorni per Alberghi e Campeggi), nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La retribuzione è pari alle seguenti percentuali della retribuzione dei qualificati di pari livello:

<i>Periodo</i>	<i>%</i>
primo anno	80
secondo anno	85
terzo anno	90
dal quarto anno	95

Apprendistato stagionale

Entro i limiti massimi di durata stabiliti dal c.c.n.l., è possibile articolare l'apprendistato in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà avere inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione. Sono considerate anche le prestazioni di breve durata rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.

Attività formativa

La formazione a carattere professionalizzante o di mestiere può essere svolta - anche in modalità e-learning - dal datore di lavoro, che può anche avvalersi di strutture formative esterne organizzate o dall'ente bilaterale. La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale, informale e non formale. La durata media annua della formazione, in relazione al livello di inquadramento, è la seguente:

<i>Livelli d'inquadramento</i>	<i>Ore</i>
2, 3	80
4, 5 e 6S	60
6	40

Nel caso di apprendistato stagionale o non coincidente con l'anno intero, la durata annua di cui sopra viene riproporzionata in base all'effettiva durata di ogni singolo rapporto.

L'azienda può anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.

LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE

Ai soli fini contrattuali è considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti dell'orario normale contrattuale.

E' previsto un limite massimo al lavoro straordinario di 260 ore annue.

Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali (non cumulabili tra loro), da calcolare sulla quota oraria della retribuzione:

TURISMO CONFCOMMERCIO

Lavoro straordinario	%
diurno	30
notturno (tra le 24:00 e le 6:00)	60

Note alla tabella

- Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.

Lavoro notturno

Si considera notturno il lavoro eseguito dalle ore 24 alle 6.

Per i lavoratori notturni è considerato lavoro notturno quello svolto dalle 23.00 alle 6.00 (dalle 23.30 alle 6.30 per gli Alberghi).

Per gli Alberghi, gli Alberghi diurni, i campeggi ed i Pubblici esercizi, per le prestazioni di lavoro notturno è stabilita la maggiorazione del 25%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione; tale maggiorazione è ridotta al 12% per il personale degli Alberghi con qualifica notturna.

La suddetta maggiorazione del 25% compete anche al personale degli Alberghi che sostituisca quello con qualifica notturna, assente per riposo settimanale o per altra causa.

Lavoro festivo

Per le prestazioni di lavoro festivo è stabilita la maggiorazione del 20% (40%, non cumulabile con quelle per lavoro straordinario, per le Agenzie di viaggio) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.

Lavoro supplementare

In presenza di specifiche esigenze organizzative, è consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 180 ore annue, salvo comprovati impedimenti.

Il computo dei riflessi sugli istituti contrattuali (gratifica natalizia, gratifica feriale, retribuzione del periodo di ferie, t.f.r.) delle prestazioni di lavoro supplementare avviene in via forfettaria, maggiorando del 30% il relativo compenso.

FERIE E PERMESSI

Ferie

Ai lavoratori spetta un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi (6 giorni di ferie per ogni settimana, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario settimanale) di norma non frazionabile.

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario (26 giorni per Alberghi e Campeggi), nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni.

Permessi

Ai lavoratori sono attribuite 104 ore all'anno di permessi retribuiti (comprehensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite dal combinato disposto della [L. n. 54/1977](#) e del [D.P.R. n. 792/1985](#)).

La fruizione dei permessi deve avvenire individualmente, in modo da non ostacolare la normale attività produttiva ed in ogni caso in periodi di minore attività, mediante la concessione di mezze giornate o giornate intere di riposo.

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario (26 per Alberghi e Campeggi), nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni.

TURISMO CONFCOMMERCIO

I permessi in parola non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto a retribuzione.

TERMINI DI PREAVVISO

Sono previsti i seguenti periodi di preavviso, sia in caso di licenziamento che di dimissioni:

Livelli	Anni di servizio		
	fino al 5°	dal 6° al 10°	oltre il 10°
A e B	4 mesi	5 mesi	6 mesi
1	2 mesi	3 mesi	4 mesi
2 e 3	1 mese	45 giorni	2 mesi
4 e 5	20 giorni	30 giorni	45 giorni
6S, 6 e 7	15 giorni	20 giorni	20 giorni

Il periodo di preavviso per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle aziende di stagione è stabilito in 15 giorni.

ENTI E ISTITUTI

INPS

Riceve contributi previdenziali a tutela di malattia, congedi parentali, pensione

INAIL

Riceve contributi assistenziali a tutela di infortuni e malattie professionali

ENTI DA CCNL

Ente Bilaterale: EBTU

Fondo assicurativo sanitario: FAST ove ne ricorrano i presupposti contrattuali

Fondo assicurativo sanitario per lavoratori Quadri: QUAS

Fondo per formazione Quadri: QUADRIFOR

Fondo di previdenza complementare: FON.TE

PARTI STIPULANTI

Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo - Federalberghi

FIPE (***)

FAITA

FIAVET (***)

FEDERRETI (***)

Allegato Informativa D.lgs n.152 del 26 Maggio 1997

TURISMO CONFCOMMERCIO

con la partecipazione della Confederazione generale italiana del commercio, turismo e servizi e delle piccole e medie imprese - CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

e

Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi, mense e servizi (FILCAMS-CGIL)

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL)

Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL)